



ALLEGATO B)

CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL RIFUGIO VEIRERA SITO IN VALLE GARGASSA IN COMUNE DI ROSSIGLIONE (GE)

L'anno 2011 il giorno _____ del mese di _____ presso la sede dell'Ente Amministrativa dell'Ente Parco del Beigua sita in via Marconi 165 – Arenzano (GE)

tra

L'Ente Parco del Beigua con sede in legale in Sassello (SV) Via G.B. Badano 45 – C.F. 92057740091, rappresentata per il presente atto dal Dott. Maurizio Burlando, Direttore dell'Ente Parco del Beigua, autorizzato in forza dei poteri conferiti dalla Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco n. 25 del 27.05.2009, brevemente chiamato anche Concedente;

e


la Sig.ra/Sig. _____ nata/o a _____ (____) il _____ C.F. _____, che interviene ed agisce in qualità di _____ della Società _____, con sede in _____, Via/Piazza _____ di seguito brevemente chiamata Gestore.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Affidamento e durata.

L'Ente Parco del Beigua concede a _____ che accetta, la gestione delle strutture di seguito riportate al successivo articolo 2.

La durata del rapporto è fissata in anni **5 (cinque)** a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il Parco potrà, previa valutazione di rispondenza al pubblico interesse, ed acquisito il consenso del gestore, prorogare la gestione dei locali e dei servizi per un ulteriore quinquennio.



Art. 2 - Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione della struttura ricettiva denominata "Rifugio Veirera" localizzata in Valle Gargassa, in comune di Rossiglione. Il rifugio è classificato quale "rifugio escursionistico" ai sensi della LR 13/1992 smi "Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere".

L'edificio (riferimento catastale Foglio 39 Mappale 34 N.T.C. Comune di Rossiglione) si configura con una tipica struttura di cascina, composta da piano terra, primo piano e sottotetto. La superficie utile è di circa mq. 155, suddivisa in n. 9 vani (tot. 8 posti letto), ivi compresi quelli attrezzati a servizi igienici, tecnici, sottotetto, ecc.. La stessa è raggiungibile a mezzo di sentieri mantenuti annualmente a cura dell'Ente Parco del Beigua.

La struttura, completamente ristrutturata a cura dell'Ente Parco è di proprietà del Comune di Rossiglione, è stata acquisita alla disponibilità dell'Ente Parco del Beigua attraverso un comodato d'uso per 20 anni (fino a tutto il 2026), recuperata con specifici fonti Regionali PIN e resa disponibile per l'utilizzo a fini turistico-ricettivi.

Oggetto della concessione è altresì una superficie a prato di 100 mq in adiacenza al rifugio da individuare nei mappali 24 e 28 Foglio 39 N.T.C. Comune di Rossiglione concordemente e contestualmente alla consegna dell'immobile destinata all'utilizzo quale spazio in regime di attendamento temporaneo secondo le norme di legge vigenti per un numero non eccedente a 12 posti (intendendosi non più di quattro tende da tre posti).

Una parte del Piano terra dovrà rimanere sempre aperta e disponibile anche nei periodi di chiusura del rifugio per fare funzione di riparo di fortuna, tale locale è di 12,70 mq e ha un ingresso indipendente sul prospetto Est della struttura.

Con la realizzazione del Rifugio "Veirera" l'Ente Parco del Beigua intende promuovere un modello di sviluppo turistico sostenibile in ambito montano, a partire dal recupero di un manufatto di interesse storico architettonico che, pur finalizzato a rendere confortevole e adatto al soggiorno dei turisti, ne ha salvaguardato le caratteristiche edilizie tradizionali; il Rifugio inoltre è stato dotato di impianto di riscaldamento ad energia rinnovabile (legna) per la valorizzazione di una risorsa locale.

La struttura dovrà divenire un polo di riferimento per quanti sono attratti dalle risorse paesaggistiche e ambientali del Parco del Beigua, offrendo la possibilità di pernottamento, analogamente a quanto avviene nei rifugi escursionistici montani parzialmente custoditi.

Con tali caratteristiche il Rifugio dovrà costituire un polo di eccellenza che possa da un lato promuovere nel comprensorio l'attività turistica ed escursionistica e dall'altro valorizzare l'immagine del Parco del Beigua.

La nuova struttura pertanto andrà a fornire un supporto logistico ed operativo fondamentale per gli obiettivi del Parco e la qualità dei servizi che dovrà garantire il gestore selezionato dovranno essere in linea con tale filosofia ed improntate alla "eco-compatibilità".

Sistema smaltimento reflui

Per il sistema di smaltimento dei reflui del rifugio è stata realizzata fossa Imhoff opportunamente dimensionata

Approvvigionamento energetico

L'area ove è ubicato il Rifugio Veirera non è servita dal servizio di rete elettrica e, pertanto, l'approvvigionamento elettrico sarà garantito da un sistema a pannelli fotovoltaici "stand alone" che sarà messo in opera entro il 30 giugno 2011 a spese e cura dell'Ente Parco. Fino a quella data il gestore individuato attraverso il presente bando di gara dovrà garantire l'illuminazione per i clienti attraverso lampade ad olio, a batteria e/o a gas.

Approvvigionamento idrico

L'approvvigionamento idrico è garantito da due serbatoi da 1000 litri ciascuno che ricevono l'acqua da una presa a cielo aperto storicamente utilizzata dal nucleo rurale ivi presente. La potabilizzazione avviene tramite un filtro manuale autopulente modello Spedy $\frac{3}{4}$ dotato di cartuccia argentata antibatterica e da un debaterizzatore a raggi UV modello MSH. Tale fattispecie condiziona l'uso dell'acqua ad uno stretto regime di risparmio.

La gestione di tali strutture, riqualficate con notevole impegno dal Parco con il contributo della Regione Liguria e della Provincia di Genova, dovrà essere la più rigorosa e corretta possibile dal punto di vista del rispetto ambientale, della scelta di soluzioni innovative a basso impatto e della qualità complessiva del servizio.

Art. 3 - Canone di concessione

Il Concessionario deve versare:

a) Il canone di concessione annuale per gli immobili sopra riportati viene pattuito in complessive € _____ (_____) all'anno, comprensivo di ogni onere e spesa, oltre rivalutazione ISTAT, salvo quanto disposto dall'art. 5. Tale importo sarà corrisposto dal Concessionario all'Ente Parco del Beigua in rate annuali, il primo giorno di ogni anno, a decorrere dalla data di effettivo inizio della concessione, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN **IT58 L056 08106 00000 00009 0010** Banca Popolare di Novara Agenzia di Piazza Diaz 41r, ABI 5608 CAB 10600 CIN L c/c n. 90010 - intestato all'Ente Parco del Beigua.

Tale canone è comprensivo anche del canone di concessione della superficie prativa di 100 mq di cui all'Art. 2. del presente contratto.

Art. 4 - Pagamenti e fideiussione

I pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalle date indicate all'articolo precedente. Il Parco si riserva di verificare il rispetto di tale obbligazione e, in caso di ritardo nel versamento delle somme dovute, previa formale contestazione dell'addebito, applicherà una penale giornaliera, ragguagliata ai giorni di ritardo, di € 50,00 (eurocinquanta).

Sarà ammesso un massimo ritardo di pagamento di 60 (sessanta) giorni; decorso tale termine la concessione si intenderà risolta di diritto. Sulla applicazione delle eventuali penalità, il Parco preavviserà il Concessionario con lettera raccomandata A.R.

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, il Concessionario si impegna a stipulare e consegnare all'Ente Parco, contestualmente alla sottoscrizione della presente, apposita fideiussione escutibile a prima richiesta a favore dell'Ente Parco di € _____ (_____), corrispondente al 10% dell'importo complessivo della concessione.

In caso di inadempienza alle presenti condizioni convenzionali l'Ente Parco avrà diritto di valersi di propria autorità sulla cauzione predetta.

Art. 5 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario per esercitare la propria attività si obbliga a condurre gli esercizi nel rispetto delle norme di legge previste per l'esercizio delle attività oggetto di concessione, attenendosi alle istruzioni che la Direzione dell'Ente Parco eventualmente potrà impartire, in contraddittorio, a pena di risoluzione del rapporto. Il gestore si impegna altresì a rispettare i seguenti obblighi:

- impegno ad acquisire o rinnovare, a propria cura e spese, ogni titolo o licenza eventualmente prevista dalla normativa per la conduzione dei rifugi e rispetto della medesima per l'amministrazione dell'attività; osservanza, qualora prevista, delle normative a carattere fiscale e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento agli obblighi relativi alla registrazione e segnalazione degli ospiti pernottanti;
- osservanza di tutte le norme di sicurezza previste per legge (dotazione e manutenzione periodica estintori, cassette di primo soccorso, ecc.)
- custodia e sorveglianza del rifugio affidato in gestione;
- attuazione a proprie spese della manutenzione ordinaria dell'intera struttura e degli impianti nonché la manutenzione dei 100 mq esterni concessi insieme al Rifugio;
- adeguata comunicazione e presidio relativo all'effettiva applicazione di apposito "regolamento" di fruizione sia del rifugio escursionistico, sia dell'eventuale area esterna attrezzata per l'attendamento

temporaneo (il regolamento verrà predisposto a cura dell'Ente Parco preventivamente all'avvio dell'attività gestionale in oggetto)

- mantenimento della struttura efficiente e pulita, anche a promozione e tutela dell'immagine del Parco;
- manutenzione periodica, in funzione frequenza d'uso della struttura, della fossa IMHOFF
- mantenimento in efficienza di quanto affidato sulla base di specifico verbale di consegna (opere murarie, infissi, impianti idraulici elettrici e di riscaldamento, attrezzature, arredi e suppellettili in dotazione), provvedendo a proprie spese alla sostituzione di quanto danneggiato o usurato;
- mantenimento in efficienza e stato di decoro e pulizia dell'area di cui sopra nonché delle immediate pertinenze esterne al rifugio;
- pagamento di tutte le spese relative alle forniture di energia elettrica, combustibile, gas, tassa rifiuti, servizio idrico ed ogni altra eventuale tassa o canone previsto dalla legge;
- acquisto del materiale di consumo, prodotti di pulizia ed in generale tutto l'occorrente per la gestione e la conduzione del rifugio, con reintegrazione in caso di consumo;
- attuazione di norme di comportamento ambientalmente sostenibili quali utilizzo di prodotti di consumo "ecologici", poco inquinanti o a basso impatto ambientale, contenimento degli sprechi (idrici, energetici ecc..) e della produzione di rifiuti non degradabili, raccolta differenziata dei rifiuti ecc...
- acquisto della fornitura di base (per 8 ospiti con ricambi) della biancheria necessaria alla conduzione del rifugio (coprimaterassi, set lenzuola e federe, copriletti, set completi asciugamani bagno, tende, ecc...)
- servizio informazioni sulle opportunità di visita ed escursionistiche del comprensorio dell'area naturale protetta, con distribuzione materiale promozionale e vendita di materiale/prodotti forniti "in conto vendita" dall'Ente Parco
- impegno ad aderire a eventuali progetti di promozione/valorizzazione delle strutture ricettive, delle aziende agro-silvo-pastorali e degli esercizi consigliati attivati e supportati dall'Ente Parco.

Le tariffe applicate per il pernottamento e i servizi sono approvate dall'Ente Parco su proposta del Gestore e dovranno, in maniera indicativa e secondo le condizioni socio-economiche che si verificheranno nella gestione della struttura, rispettare quelle applicate per servizi analoghi nei rifugi (regolamento CAI, AVML).

La gestione del rifugio, nel rispetto delle caratteristiche di cui alla LR 13/1992, dovrà prevedere i seguenti servizi alla clientela:

- reperibilità almeno telefonica per prenotazioni e accordi
- consegna chiavi e istruzioni all'utenza per l'utilizzo del rifugio
- registro permanenze utenza e relativi eventuali adempimenti di legge

- apertura tutto l'anno su prenotazione, salvo eventuali brevi di periodi di chiusura da concordarsi annualmente e preventivamente con l'Ente Parco, con l'esclusione dei periodi di maggiore affluenza turistica (Pasqua, "ponti" primaverili, mesi estivi, festività natalizie, capodanno)
- preparazione camere e bagni
- accurata pulizia e riordino dei locali ad ogni cambio di clientela, incluso cambio biancheria;
- gestione riscaldamento
- servizio riconsegna chiavi.

Sarà altresì cura del gestore predisporre un calendario annuale di eventi di animazione e di fruizione, da sottoporre al vaglio della Direzione dell'Ente all'inizio di ciascun anno solare, e di presentare una relazione finale di gestione, al termine di ciascun anno. Nel predisporre il calendario di eventi, il gestore dovrà sempre fare riferimento e rapportarsi con le finalità del Parco, che assicura comunque lo specifico contributo per la promozione della struttura ricettiva in oggetto e degli eventi organizzati dal gestore.

Una parte del piano terra dovrà rimanere sempre aperta e disponibile in maniera gratuita anche nei periodi di chiusura del rifugio per fare funzione di riparo di fortuna, tale locale è di 12,70 mq con ingresso indipendente su prospetto Est del Rifugio.

Il concessionario dovrà inoltre e nello specifico:

- utilizzare le strutture esclusivamente per le finalità cui le stesse sono destinate; la violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione del presente contratto;
- corrispondere il canone di concessione pattuito e la percentuale sul fatturato secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 3 e 4;
- stipulare apposita fideiussione di cui al precedente art. 4;
- stipulare un'assicurazione per tutta la durata del contratto a copertura della responsabilità civile verso terzi con massimale di € 3.000.000,00 e un'assicurazione all-risks a tutela degli immobili e degli arredi con massimale di € 1.500.000,00;
- effettuare la pulizia dei locali utilizzando prodotti eco compatibili che dovranno essere preventivamente approvati dalla Direzione dell'Ente;
- garantire la manutenzione ordinaria delle strutture, compresi impianti, attrezzature, arredi e suppellettili, nonché delle pertinenze esterne;

- provvedere al pagamento dell'imposta sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (creando un'adeguata raccolta differenziata), provvedere al pagamento di eventuali bollette energetiche, quelle riguardanti la rete fognaria, eventuali canoni SIAE;
- segnalare tempestivamente all'Ente Parco eventuali danni alle strutture che comportano la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria;
- effettuare interventi di miglioria e modifica dei locali, pertinenze esterne, impianti e attrezzature solo previa acquisizione dell'autorizzazione scritta dell'Ente Parco;
- gestire il personale impiegato per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle strutture nel pieno rispetto della normativa vigente in materia;
- garantire il possesso dei requisiti di cui al d.lgs. 81/2008 necessari per la gestione delle attività oggetto di concessione esibendo al Parco la necessaria documentazione;
- fornire informazioni riguardanti il territorio e le iniziative del Parco;
- garantire la disponibilità di spazi per lo svolgimento di attività promosse dall'Ente Parco;
- utilizzare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, prevalentemente prodotti biologici o a Km 0;
- garantire il rispetto di quanto descritto nel piano gestionale presentato in sede di offerta;
- garantire il rispetto, nello svolgimento delle attività di gestione delle strutture, della normativa nazionale vigente in materia dimostrando il possesso di tutti i requisiti, le qualifiche ed autorizzazioni richieste dalla normative vigente per l'esercizio delle attività oggetto di concessione;
- comunicare all'Ente Parco le tariffe applicate, gli orari e il periodo di apertura delle strutture;
- distribuire il materiale divulgativo e gratuito del Parco e fornire le informazioni sul territorio e sulle iniziative dell'area protetta;
- presentare all'Ente Parco una relazione annuale contenente un riepilogo dell'attività svolta e i dati di affluenza alle strutture.

Art. 6 - Obblighi del Concedente

Il concedente si impegna a:

- garantire la manutenzione straordinaria delle strutture di cui alla presente convenzione, compresi le pertinenze esterne e gli impianti;
- garantire adeguata promozione alle strutture mediante il proprio sito internet e nell'ambito delle proprie iniziative;
- fornire materiale divulgativo e promozionale da distribuire gratuitamente presso le strutture;

- mantenere l'area della Veirera in buone condizioni, fatte salve le operazioni di messa in sicurezza dei ruderi esistenti che competono, ai sensi della Convenzione di Comodato d'uso ventennale, al Comune di Rossiglione;
- collaborare con il Concessionario per l'organizzazione e la realizzazione delle attività di fruizione ed animazione ludico - ricreativa inserite nel progetto gestionale presentato in sede di offerta ed approvato dall'Ente Parco.

Art. 7 - Utilizzo dei locali e permessi

I locali concessi dall'Ente Parco dovranno essere utilizzati dal Concessionario esclusivamente per le finalità cui le stesse sono destinate così come specificate al precedente art. 2.

Il Concessionario non potrà utilizzare i locali affidati per uso diverso da quello pattuito, né per una attività diversa od ulteriore a quelle suddette. La violazione di tale obbligo comporterà la risoluzione di diritto della presente concessione.

Il Concessionario dichiara che, per lo svolgimento di tali attività, che comportano contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, è in regola con le normative sanitarie e possiede tutte le autorizzazioni, anche sanitarie, per il corretto esercizio delle stesse.

Le tariffe applicate per il pernottamento e i servizi sono approvate dall'Ente Parco su proposta del Gestore e dovranno, in maniera indicativa e secondo le condizioni socio-economiche che si verificheranno nella gestione della struttura, rispettare quelle applicate per servizi analoghi nei rifugi (regolamento CAI, AVML).

Art. 8 - Altre attività

Il Parco autorizza il Concessionario ad organizzare eventi propri di carattere ricreativo - culturale, in conformità con il progetto gestionale presentato in sede di gara ed allegato alla presente.

Il Concessionario concorda di supportare in ogni modo le attività di fruizione, ludico – ricreative e culturali che l'Ente Parco vorrà promuovere presso la struttura riconoscendo un sconto pari al 30% rispetto alle tariffe normalmente praticate (tali somma saranno scontate dal canone annuale)

Art. 9 - Gestione del personale

Per quanto riguarda il personale impiegato per lo svolgimento delle attività connesse all'oggetto del presente contratto, il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme e delle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro vigente per la categoria, delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Il personale impiegato dovrà essere in regola con tutte le norme previste dalle leggi italiane.

Il Concessionario solleva l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità della mancata osservanza dell'impegno di cui ai precedenti commi, con particolare riferimento al puntuale e conforme pagamento di quanto di spettanza del personale dipendente, nonché del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

Art. 10 - Altre attività commerciali

L'aggiunta di altre attività commerciali dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente Parco.

Art. 11 - Osservanza di norme igieniche, qualità e trasparenza

Il Concessionario si impegna a:

1. mantenere l'oggetto della concessione nel costante rispetto delle più scrupolose norme di igiene ed ad espletare i rispettivi servizi con altrettanto rispetto delle stesse;
2. tenere affissa la tabella prezzi e dei periodi di apertura sia presso il rifugio sia su apposita bacheca in legno da installarsi a cura del Concessionario in loc. Gargassino
3. fornire agli eventuali utilizzatori prodotti locali, biologici, a Km0, per lo svolgimento delle attività commerciali così come precisato nel piano gestionale presentato in sede di offerta;

Art. 12 - Divieto di cessione del servizio

Il Concessionario non potrà a qualsiasi titolo cedere a terzi in tutto o in parte i beni ed i servizi oggetto della presente concessione.

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e priva di effetti ai fini della presente convenzione. E altresì vietato il subappalto di qualsiasi attività oggetto della presente convenzione.

Nel caso di contravvenzione al presente divieto, la concessione decadrà di diritto fermo restando a carico del Concessionario il risarcimento di ogni eventuale danno.

E'ammessa la collaborazione ad iniziative ed eventi da parte di terzi, previa apposita comunicazione avallata dalla Direzione dell'Ente Parco.

Art. 13 - Sopralluogo/Idoneità dei locali

Il Concessionario dichiara che di aver esaminato unitamente alla Direzione dell'Ente Parco, all'atto della consegna, tutti i locali, le aree esterne e gli impianti elettrico, idrico, di riscaldamento dichiarando di averli trovati in buono stato di manutenzione, adatti al proprio uso, esenti da qualsiasi difetto e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza della concessione nel medesimo stato. Eventuali danneggiamenti agli impianti ed ai locali devono essere comunicati tempestivamente al

cedente, a mezzo di lettera inviata a mezzo fax o raccomandata presso la sede del Parco entro 48 ore, specificando le circostanze di fatto che li hanno prodotti. L'entità dei danneggiamenti verrà verificata entro i successivi 15 giorni in contraddittorio fra un rappresentante del Parco ed il Concessionario, stilando specifico verbale.

I danneggiamenti non derivanti dalla normale usura saranno a carico del concessionario salvo comprovata causa di forza maggiore.

Art. 14 - Arredi

Gli arredi di proprietà (ovvero nella disponibilità) dell'Ente Parco risultanti dagli inventari redatti in contraddittorio con il Concessionario ed allegati alla presente convenzione quale "Verbale di Consegna" vengono forniti al concessionario e dovranno essere restituiti in buone condizioni al termine della concessione.

Art. 15 - Manutenzione ordinaria

Sono a carico del Concessionario le riparazioni ordinarie e la manutenzione ordinaria della struttura (compresi impianti, attrezzature, arredi e suppellettili) e dell'area esterna compresa nella concessione. Non provvedendo il Concessionario, vi provvederà l'Ente Parco; tali eventuali spese saranno poi addebitate al Concessionario.

Art. 16 - Custodia attrezzature

Il Concessionario è costituito custode dei locali e delle attrezzature esistenti e si obbliga a vigilare con la massima diligenza ed a effettuare su di essi tutti i controlli necessari affinché non derivino danni a terzi.

Art. 17 - Obblighi e responsabilità

Il Concessionario esonera espressamente l'Ente Parco da ogni responsabilità civile e penale per danni diretti od indiretti a beni o terzi che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, propri, di propri dipendenti o di terzi avvenuti nello svolgimento della propria attività, tranne nell'ipotesi che concorra il dolo o la colpa grave dell'Ente Parco.

Il Gestore dovrà rispettare le leggi, le norme, i decreti e le disposizioni vigenti riguardanti gli esercizi pubblici e la somministrazione di alimenti e bevande, sollevando pienamente l'Ente Parco da ogni responsabilità.

Art. 18 - Divieti

Nelle strutture di cui al precedente art. 2 non potranno essere esposti avvisi di qualsiasi genere, né installati cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli riguardanti l'attività del Concessionario e concordati con l'Ente Parco, o relativi alle attività dell'Ente Parco.

Art. 19 - Assicurazioni

Il Concessionario si impegna a stipulare ed a consegnare all'Ente Parco, contestualmente alla stipula – ovvero – entro la data di effettivo avvio della attività – ovvero - entro 3 (tre) gg. dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, apposite assicurazioni a favore dell'Ente Parco:

- per la responsabilità civile verso terzi con massimale di €. 3.000.000,00 (tremilioni);
- all risks a tutela degli immobili e degli arredi, con massimale di € 1.500.000 (unmilioneecinquacentomila).

Il premio di entrambe sarà a completo carico del Concessionario.

Art. 20 - Obblighi dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. La comunicazione sarà effettuata su apposito modulo indicante gli estremi identificativi del /dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Qualunque variazione ai dati di cui sopra dovrà essere comunicata alla stazione appaltante entro e non oltre sette giorni dalla intervenuta variazione.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 21- Controlli

L'Ente Parco potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali per accertare lo stato di manutenzione degli stessi e l'adempimento degli altri obblighi convenzionali.

Art. 22 - Accesso ai locali

In caso di necessità di riparazioni straordinarie, di pertinenza dell'Ente Parco, il Concessionario si impegna a concedere l'immediato accesso ai locali ed a rendere disponibile lo spazio necessario alla effettuazione dei lavori, previo preavviso.

Art. 23 - Interruzione dei servizi oggetto di concessione

Il Concessionario non dovrà interrompere i servizi oggetto di concessione se non per giustificato motivo e dopo accettazione da parte dell'Ente Parco, e in ogni caso con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'avviso della raccomandata postale, salvo causa di forza maggiore ampiamente documentata.

Art. 24 - Inadempimento – revoca della concessione

L'Ente Parco nel caso di inadempienza in relazione a qualunque obbligo previsto dalla presente convenzione o dalla normativa vigente sarà tenuto a contestare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'inadempimento riscontrato assegnando al Concessionario un congruo termine per cessare la situazione di inadempimento e porre rimedio alle eventuali conseguenze.

L'inadempienza potrà essere contestata anche a seguito di rilevazione senza preavviso ad iniziativa del concedente il quale potrà effettuare ispezioni presso le strutture essendo il Concessionario pienamente concorde nell'autorizzare il Concedente ad intraprendere tali controlli così come previsto all'art. 21 della presente convenzione. Di tale rilevazione sarà redatto apposito verbale da parte degli incaricati del Concedente e del Concessionario se concorde e presente.

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente e dall'art. 1453 e ss. del Codice Civile, il concedente potrà risolvere la presente convenzione:

- per reiterate gravi inosservanze di norme di legge e di regolamenti;
- per gravi violazioni delle clausole contrattuali tali da compromettere la regolarità del servizio e il rapporto di fiducia tra concedente e concessionario;
- per cessione ad altri, in tutto o in parte delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente concessione.

Art. 25 – Foro Competente

Le parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi controversia inerente e/o comunque connessa alla presente convenzione, alla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di GENOVA.

Art. 26 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 131/86. Le spese di registrazione sono a carico del Concessionario.

Letto approvato e sottoscritto.

Per l'Ente Parco del Beigua

Per il concessionario _____

Il Direttore

Il legale rappresentante

Nome Cognome

Nome Cognome

Firma

Firma

Ai sensi e per gli effetti del II° comma dell'art. 1341 del c.c., il Concessionario riapprova espressamente le clausole previste ai precedenti artt. 10/12/16/17/18/20/21/23/24.